

CONTENZIOSO

I limiti probatori del giudizio di riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione

di Angelo Ginex

In via generale, il **giudizio di rinvio** costituisce una **fase autonoma** del processo tributario, che viene introdotta mediante la riassunzione dinanzi alla Commissione tributaria di pari grado rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.

Detto giudizio, quindi, **non** rappresenta la **continuazione** della **precedente fase di merito** e la riassunzione si configura semplicemente «*come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata*» (Cfr. [Cass. 4018/2006](#)).

Tale giudizio è disciplinato dall'[articolo 63 D.Lgs. 546/1992](#), a mente del quale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la precisazione che, **in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato**.

La norma *de qua* stabilisce altresì che **le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata** e non possono formulare richieste diverse da quelle avanzate in tale procedimento; peraltro, il giudizio si estingue in caso di inosservanza del termine perentorio di cui innanzi o nell'ipotesi in cui, successivamente alla riassunzione, si avveri una causa di estinzione del giudizio di rinvio.

Più nel dettaglio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che **detto giudizio non rappresenta un nuovo processo di appello**, dacché esso non costituisce la continuazione della pregressa fase di merito, non essendo destinato a confermare o riformare la precedente sentenza, ma integra una **nuova ed autonoma fase avente natura rescissoria**, essendo dunque funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi alla precedente, statuisca direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cfr. [Cass. 19660/2019](#); [Cass. 1824/2005](#)).

In tale ottica, è stato altresì osservato che il giudice innanzi al quale il processo è riassunto **deve giudicare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo**, atteso che costituisce principio pacifico e consolidato quello secondo cui «è **preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione**» (Cfr., [Cass. 4096/2007](#); [Cass. 15952/2006](#)).

Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di produrre nuove prove o nuovi documenti nel giudizio di rinvio, la **Corte di Cassazione**, con la recentissima [sentenza 6 novembre 2019, n. 28547](#), ha ribadito che «*nell'ambito del processo tributario, la **riassunzione** della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all'erronea allocazione dell'onere probatorio, instaura un **processo chiuso** nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è **preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti**, dovendo il giudice deliberare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo*».

Nella medesima pronuncia i Giudici di vertice hanno altresì precisato che il suddetto **principio** può essere **derogato** nell'ipotesi in cui la produzione sia giustificata da **fatti sopravvenuti** riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dal **mutamento del thema decidendum o probandum** ad opera della stessa sentenza di annullamento della Corte di Cassazione ovvero, ancora, dall'impossibilità di produrli in precedenza per **causa di forza maggiore**.

Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte ha quindi rigettato il gravame, ritenendo **inammissibile** la **produzione documentale** depositata dalla ricorrente ed evidenziando, all'uopo, che nella specie **non** troverebbe **applicazione** l'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) (secondo cui «*È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti*»), giacché si verte nell'ambito di un **giudizio di rinvio** e sono dunque maturate le preclusioni processuali, **né** la stessa **ha dimostrato** di non aver potuto depositare detta documentazione in precedenza per **causa di forza maggiore**.

Conclusivamente, è possibile affermare che il giudizio di rinvio è un **processo ad istruzione "chiusa"**, sicché è **preclusa l'acquisizione di nuove prove e nuovi documenti** (salvo che la parte interessata dimostri di non avervi provveduto per causa di forza maggiore), e ciò al fine di evitare un ampliamento del *thema decidendum*, cristallizzatosi nelle precedenti fasi processuali.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

Scopri le sedi in programmazione >